

DIRETTIVA 2007/73/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle direttive 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da impiegare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Gli elementi di cui tener conto ai fini di tali valutazioni comprendono l'esposizione degli operatori e degli astanti, l'impatto sull'ambiente terrestre, quello acquatico e quello atmosferico nonché l'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) Le quantità massime di residui (QMR) rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che

la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

- (3) Per l'atrazina, nella direttiva 86/362/CEE sono stati fissate dalla direttiva 2007/7/CE della Commissione ⁽⁴⁾ delle QMR temporanee, in attesa della presentazione di dati da parte del richiedente. Dopo ulteriori esami, è emerso che occorre più tempo per generare i dati delle prove sul residuo. È perciò opportuno prorogare la validità delle QMR temporanee per l'atrazina.
- (4) Le QMR disciplinate dalla direttiva 90/642/CEE vanno riviste periodicamente e possono essere modificate per tener conto di impieghi nuovi o in condizioni mutate. Alla Commissione sono pervenute informazioni su usi nuovi o in condizioni mutate che inducono a cambiamenti nei livelli di residuo delle sostanze acetamiprid, deltametrina, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina.
- (5) Per l'imazalil, uno Stato membro ha informato la Commissione dell'intenzione di rivedere le QMR nazionali in conformità all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, dati i timori di assunzione da parte dei consumatori. Alla Commissione sono pervenute proposte di revisione delle QMR comunitarie.
- (6) L'esposizione vita natural durante dei consumatori agli antiparassitari di cui alla presente direttiva attraverso alimenti che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo procedure e prassi della Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁵⁾. In base a tali esami e valutazioni, andranno stabilite QMR per tali antiparassitari che impediscano il superamento di assunzioni giornaliere accettabili.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/62/CE della Commissione (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/62/CE della Commissione.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19.

⁽⁵⁾ Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, published by the World Health Organisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). *Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare* (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (7) È stata fissata una dose acuta di riferimento (DAR) per acetamiprid, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pimetozina, piraclostrobin e tiacloprid. L'esposizione acuta dei consumatori ai vari alimenti che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo procedure e prassi della Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto dei pareri del Comitato scientifico per le piante (CSP), in particolare dei pareri e delle raccomandazioni relative alla tutela dei consumatori di alimenti trattati con antiparassitari ⁽¹⁾. In base alla valutazione dell'assunzione alimentare, andranno stabilite QMR per tali antiparassitari che impediscano il superamento della DAR. Per le altre sostanze, dall'esame delle informazioni disponibili è emerso che non è necessaria alcuna DAR e che perciò una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.
- (8) Se l'uso autorizzato di prodotti fitosanitari non produce livelli rilevabili di residui di antiparassitari negli o sugli alimenti, se non esistono usi autorizzati, se gli usi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai necessari dati o se gli usi in paesi terzi che provocano la presenza di residui negli o sugli alimenti che circolano sul mercato comunitario non sono stati suffragati da siffatti dati necessari, le QMR vanno fissate al limite inferiore di determinazione analitica.
- (9) La fissazione o la modifica a livello comunitario di QMR provvisorie non impedisce agli Stati membri di fissare QMR provvisorie per le sostanze acetamiprid, indoxacarb, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina ai sensi dell'articolo 4, punto 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di 4 anni sia sufficiente per permettere altre usi di tali sostanze. Trascorso tale periodo, è opportuno che le QMR provvisorie diventino definitive.
- (10) Per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati degli usi dei prodotti fitosanitari interessati e proteggere il consumatore è perciò necessario modificare le QMR fissate nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE. Se le QMR sono già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Se le QMR non sono state ancora definite, è opportuno fissarle per la prima volta.
- (11) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sulle nuove QMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio; le osservazioni da essi pervenute in merito sono state tenute nella dovuta considerazione.
- (12) Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 giugno 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, eccetto che per le sostanze deltametrina e atrazina, per le quali tali disposizioni saranno adottate e pubblicate entro il 18 dicembre 2007, e per la sostanza imazalil, per la quale le disposizioni saranno adottate e pubblicate entro il 14 settembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicheranno tali disposizioni a partire dal 15 giugno 2008, eccetto che per le sostanze deltametrina e atrazina, per le quali essi applicheranno le disposizioni dal 19 dicembre 2007, e per la sostanza imazalil, per la quale essi le applicheranno a partire dal 15 settembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998). Parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998)
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, la riga relativa ad «Atrazina» è sostituita da quanto segue:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
«Atrazina	0,1 ^(†) CEREALI

^(†) QMR temporanee valide fino al 1° giugno 2009, in attesa che il richiedente presenti i dati del residuo.»

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le QMR	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (QMR — mg/kg)								
	«Acetamiprid	Deltametrina cis-deltametrina (*)	Imazalil	Indoxacarb come somma degli isomeri S ed R	Pendimetalin	Pimetrozina	Piraclostrobin	Tiacloprid	Triflossistrobina
Noci di Pecan									
Pinoli									
Pistacchi							1 (P)		
Noci comuni									
Altri							0,02 (*) (P)		
iii) POMACEE	1 (P)		2			0,02 (*)	0,3 (P)	0,3 (P)	0,5 (P)
Mele		0,2		0,5 (P)					
Pere									
Cotogne									
Altri		0,1		0,3 (P)					
iv) DRUPACEE			0,05 (*)						
Albicocche	0,1 (P)			0,3 (P)		0,05	0,2 (P)	0,3 (P)	1 (P)
Ciliegie	0,2 (P)	0,2					0,3 (P)	0,3 (P)	1 (P)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,1 (P)			0,3 (P)		0,05	0,2 (P)	0,3 (P)	1 (P)
Prugne	0,02 (P)						0,1 (P)	0,1 (P)	0,2 (P)
Altri	0,01 (*) (P)	0,1		0,02 (*) (P)		0,02 (*)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,01 (*) (P)		0,05 (*)						
a) Uve da tavola e da vino		0,2		2 (P)		0,02 (*)		0,02 (*) (P)	5 (P)
Uve da tavola							1 (P)		
Uve da vino							2 (P)		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		0,2		0,02 (*) (P)		0,5	0,5 (P)	0,5 (P)	0,5 (P)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le QMR	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (QMR — mg/kg)								
	«Acetamiprid	Deltametrina cis-deltametrina (*)	Imazalil	Indoxacarb come somma degli isomeri S ed R	Pendimetalin	Pimetrozina	Piraclostrobin	Tiacloprid	Triflossistrobina
Manghi							0,05 (P)		0,5 (P)
Olive (da tavola)		1							
Olive (da olio)		1							
Papaia							0,05 (P)	0,5 (P)	1 (P)
Frutti della passione									
Ananas									
Melograni									
Altri		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*) (P)			0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi									
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,01 (*) (P)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)		0,02 (*) (P)	
Barbabietole									
Carote					0,2		0,1 (P)		0,05 (P)
Manioca									
Sedani rapa					0,1				
Rafano					0,2		0,3 (P)		
Topinambur									
Pastinaca					0,2		0,3 (P)		
Prezzemolo a grossa radice					0,2		0,1 (P)		
Ravanelli				0,2 (P)					
Salsefrica							0,1 (P)		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le QMR	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (QMR — mg/kg)								
	«Acetamiprid	Deltametrina cis-deltametrina (*)	Imazalil	Indoxacarb come somma degli isomeri S ed R	Pendimetalin	Pimetrozina	Piraclostrobin	Tiacloprid	Triflissitrobina
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 (*) (P)	0,2		0,1 (P)		0,2	0,02 (*) (P)		
Meloni			2					0,2 (P)	0,3 (P)
Zucche									
Cocomeri								0,2 (P)	0,2
Altri			0,05 (*)					0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)
d) Granturco dolce	0,01 (*) (P)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*) (P)		0,02 (*)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)
iv) CAVOLI	0,01 (*) (P)		0,05 (*)		0,05 (*)				
a) Cavoli a infiorescenza		0,1		0,3 (P)		0,02 (*)	0,1 (P)	0,02 (*) (P)	
Cavoli broccoli (compresi i calabresi)									0,05 (P)
Cavolfiori									0,05 (P)
Altri									0,02 (*) (P)
b) Cavoli a testa		0,1						0,02 (*) (P)	0,2 (P)
Cavoletti di Bruxelles							0,2 (P)		
Cavoli cappucci				3 (P)		0,05	0,2 (P)		
Altri				0,02 (*) (P)		0,02 (*)	0,02 (*) (P)		
c) Cavoli a foglia		0,5				0,2	0,02 (*) (P)	0,02 (*)	0,02 (*) (P)
Cavoli cinesi				0,2 (P)					
Cavoli cinesi				0,2 (P)					
Altri				0,02 (*) (P)					
d) Cavoli rapa		0,05 (*)		0,02 (*) (P)		0,02 (*)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le QMR	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (QMR — mg/kg)								
	Acetamiprid	Deltametrina cis-deltametrina (e)	Imazalil	Indoxacarb come somma degli isomeri S ed R	Pendimetalin	Pimetrozina	Piraclostrobin	Tiacloprid	Triflossistrobina
Piselli									
Lupini									
Altri									
4. Semi oleaginosi			0,05 (*)		0,1 (*)		0,02 (*) (p)		0,05 (*) (p)
Semi di lino									
Semi di arachide									
Semi di papavero									
Semi di sesamo									
Semi di girasole									
Semi di colza		0,1						0,3 (p)	
Semi di soia				0,5 (p)					
Semi di senape		0,1						0,2 (p)	
Semi di cotone	0,02 (p)					0,05			
Semi di canapa									
Semi di zucca									
Altri	0,01 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,02 (*)		0,05 (*) (p)	
5. Patate	0,01 (*) (p)	0,05 (*)	3	0,02 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)
Patate precoci									
Patate tardive									
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)	5	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*) (p)	5	0,1 (*)	0,05 (*) (p)	0,1 (*)	15	10 (p)	0,05 (*) (p)	30 (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) QMR valide fino al 1° novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo dell'allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e l'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello di Stato membro.

(p) Indica che le QMR sono state fissate provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»